

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 2 novembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016) 589)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede la destinazione di 120 milioni di euro (70 milioni riassegnati e 50 milioni di nuova assegnazione) per il periodo 2017-2020, nell'ambito della dotazione finanziaria del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) relativa alle telecomunicazioni, al fine di cofinanziare – fino al 100% delle spese – le nuove connessioni senza fili messe a disposizione delle comunità locali a titolo gratuito;

ricordato che la proposta in titolo, cosiddetta “WiFi4EU”, rientra in un pacchetto di misure sulle telecomunicazioni, adottato dalla Commissione europea il 13 settembre 2016, finalizzato a promuovere la diffusione delle reti ad altissima capacità e accelerare l'accesso pubblico dei cittadini europei al Wi-Fi, che comprende i seguenti provvedimenti:

- la comunicazione della Commissione “Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea” (COM(2016) 587), che prevede che tutti i principali fattori socioeconomici, come le scuole, i nodi di trasporto, i principali prestatori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale, siano dotati di connessioni a internet ad almeno 1 Gigabit al secondo (velocità Gigabit) entro il 2025;

- il piano d'azione “5G per l'Europa” (COM(2016) 588), finalizzato ad avviare in tutta l'UE, a partire dal 2018, l'installazione del 5G, caratterizzato dalla diffusione della banda ultra-larga senza fili a velocità Gigabit;

- la proposta di regolamento in titolo, cosiddetta “WiFi4EU” (COM(2016) 589), l'iniziativa chiave del pacchetto sulle telecomunicazioni, finalizzata ad aiutare le comunità locali a offrire a tutti i cittadini punti di accesso Wi-Fi gratuiti a banda larga ad altissima capacità;

- la proposta di direttiva per un nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche (COM(2016) 590) che modernizza l'attuale quadro normativo per i servizi di comunicazione elettronica, al fine di rispondere ai cambiamenti della tecnologia e del mercato e in particolare all'esigenza, a livello dell'Unione, di

disponibilità e ampia diffusione di reti ad altissima capacità come base per un mercato unico digitale pienamente funzionante;

- la proposta di regolamento volta a rafforzare l'attuale Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), trasformandolo in agenzia, pur mantenendone l'attuale denominazione (COM(2016) 591);

considerato che:

- secondo la comunicazione COM(2016) 587 "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato, che attualmente non è previsto dai regolamenti (UE) n. 1316/2013 sul Meccanismo per collegare l'Europa e (UE) n. 283/2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazione;

- la proposta di regolamento, opportunamente modifica i citati regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, per estendere il finanziamento del Meccanismo per collegare l'Europa anche alle azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali;

- l'assistenza finanziaria è messa a disposizione di organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come gli enti locali e i prestatori di servizi pubblici che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili;

- l'intervento promuoverà l'interesse dei cittadini per i servizi *internet* ad alta capacità e apporterà in questo modo un contributo significativo all'impiego dei servizi di banda larga e allo sviluppo delle infrastrutture pubbliche e, data la portata limitata di ogni singolo punto d'accesso, l'offerta pubblica non farebbe concorrenza alle offerte commerciali;

- la connettività deve essere a banda larga ad altissima velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza *internet* di elevata qualità. Deve essere gratuita e di facile accesso e utilizzare apparecchiature all'avanguardia, e deve utilizzare l'identità visiva comune fornita dalla Commissione europea e i collegamenti agli strumenti *online* ad essa associati;

- il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato e, in linea di principio, secondo un ordine cronologico, e non copre i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 172 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare gli orientamenti e le misure necessarie allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di assicurare l'accesso delle comunità locali alla connettività senza fili gratuita in tutto il mercato

unico digitale dell'Unione, ottimizzando al contempo i costi di intervento e garantendo una maggiore parità di accesso, a vantaggio della coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Unione, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo;

in relazione alla norma che, ai sensi dell'articolo 2 della proposta, sarà inserita nel regolamento (UE) n. 283/2014, secondo la quale il bilancio disponibile sarà assegnato in modo geograficamente equilibrato, seguendo l'ordine cronologico, si ritiene che tale principio del "primo arrivato, primo servito" (*first come, first served*) rischia di condurre a una diffusione non equilibrata tra i territori, sebbene la Commissione europea si sia comunque impegnata a garantire un impatto geograficamente equilibrato e a tenere conto delle specifiche esigenze degli Stati membri e delle regioni di minori dimensioni ed economicamente meno sviluppate.

Luis Alberto Orellana